

Causa Cavallo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 marzo 2008 (ricorso n. 9786/03)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) in relazione alla sottoposizione al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 e poi, a seguito della revoca di tale regime, al trasferimento del ricorrente in un settore della prigione ad elevato indice di sorveglianza. Tra le limitazioni personali disposte vi era, in particolare, il controllo di tutta la corrispondenza, nonché ispezioni corporali e riprese video tramite sistemi di videosorveglianza della cella del ricorrente.

Diritto. Il ricorrente, invocando l'art. 3 CEDU, lamentava che a causa dell'applicazione del regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-*bis* (successivamente revocato e sostituito con il trasferimento nella sezione dell'istituto penitenziario ad elevato livello di sorveglianza) era stato sottoposto a pene inumane, degradanti e superiori a quelle previste dalla legge vigente all'epoca della commissione dei reati. In particolare, il ricorrente contestava la legittimità delle ispezioni corporali alle quali veniva sottoposto prima e dopo ogni incontro con i suoi familiari e con il proprio difensore, nonché delle riprese video effettuate tramite sistemi di videosorveglianza della sua cella. A tal proposito, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza in materia di trattamenti inumani e degradanti (*Irlanda c. Regno Unito*, del 18 gennaio 1978), ha affermato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'abito di applicazione dell'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è di per sé relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima.

La Corte ha poi rilevato che, ai fini dell'art. 3 CEDU, la sottoposizione prolungata al regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-*bis* ed il rinnovo del relativo provvedimento devono essere considerati in relazione ai presupposti giustificativi che ne erano alla base: sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato che alla base del mantenimento del regime speciale di detenzione vi fosse la permanenza delle condizioni che avevano giustificato la prima applicazione e che, una volta venute meno tali condizioni, il regime speciale era stato revocato. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi che potessero far concludere che l'applicazione prolungata del regime del 41-*bis* aveva provocato effetti fisici o mentali suscettibili di essere ascritti nella fattispecie di cui all'art. 3 CEDU. Ad analoghe conclusioni la Corte è giunta anche con riferimento alle doglianze relative alle ispezioni corporali ed alla videosorveglianza.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha pertanto escluso la violazione dell'art. 3 CEDU.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si doleva delle restrizioni e delle modalità di visita dei familiari e della lontananza dell'istituto penitenziario rispetto alla residenza della famiglia, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate tali doglianze, ritenendo che le restrizioni al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare non erano andate oltre a quanto è necessario in una società democratica per garantire la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

Relativamente all'asserita illegittimità del controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento espresso nella sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il

principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, la Corte ha rigettato l'ultimo motivo di ricorso, relativo al ritardo con il quale il tribunale di sorveglianza aveva esaminato i ricorsi, privando il ricorrente della possibilità di ricorrere in Cassazione, in quanto manifestamente infondato.

Nessuna somma è stata concessa ex art. 41 CEDU, in quanto non è stato rilevato il nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale lamentato, ritenendosi altresì che la constatazione della violazione costituisca sufficiente ed equa soddisfazione del danno morale.